

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

SOMMARIO

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Base imponibile

ART. 3 – Aliquote

ART. 4 – Versamenti

ART. 5 – Norme finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Base imponibile

1. Ai sensi del comma 675 della Legge n. 147/2013, la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.
2. Fermo restando che in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, come previsto dal comma 671 della Legge n. 147/2013, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 3 - Aliquote

1. Ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013, con deliberazione del Consiglio Comunale sono approvate le aliquote TASI e le eventuali detrazioni.
2. Ai sensi del comma 681 della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI, nella misura percentuale dell'ammontare complessivo stabilita con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. Ai sensi del comma 676 della Legge n. 147/2013, con la deliberazione di adozione delle aliquote può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili.

Art. 4 – Versamenti

1. Ai sensi del comma 688 della Legge 147/2013, il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, tenendo conto delle aliquote e detrazioni stabilite per l'anno di riferimento. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo

complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

Art. 5 – Norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni normative intervenute successivamente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.